

**DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA
DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE LEGGE COMUNITARIA 1999.**

Legge 21 dicembre 1999 n. 526
(G.U.18 gennaio 2000 n. 13 – s.o. n. 15/L)

Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

Art. 1

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.

Art. 2.

Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa.
(omissis)

Art. 3.

Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.
(omissis)

Art. 4.

Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa.
(omissis)

Art. 5.

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.
(omissis)

Art. 6.

Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.
(omissis)

Art. 7.

Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
(omissis)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa

Art. 8.

Attuazione della Direttiva 97/63/CE e Modifiche alla Legge 19 Ottobre 1984, n. 748, in materia di Fertilizzanti.
(omissis)

Art. 9.

Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE.
(omissis)

Art. 10.

Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e altre disposizioni in materia.
(omissis)

Art. 11.

Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva.
(omissis)

Art. 12.
Vendita delle carni equine.
(omissis)

Art. 13.
Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
(omissis)

Art. 14.
Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
(omissis)

Art. 15
Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409.

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica del Titolo IV, le parole: «cittadini italiani» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all'Ordine professionale»;**
b) all'articolo 15, la parola: «italiani» è sostituita dalle seguenti: «di Paesi membri dell'Unione europea».

Art. 16
Norme in materia di domicilio professionale.
1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

Art. 17.
Piante ornamentali: criteri di delega.
(omissis)

Art. 18.
Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega.
(omissis)

Art. 19.
Attuazione della direttiva 98/CE in materia di esercizio della professione di avvocato.
(omissis)

Art. 20.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1988, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.
(omissis)

Art. 21.
Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici.
(omissis)

Art. 22.
Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega.
(omissis)

Art. 23.
Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega.
(omissis)

Art. 24.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
(omissis)

Art. 25.
Modifiche del capo XIV-bis del codice civile.

Art. 26.
Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega.
(omissis)

Art. 27
Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialità medicinali.
(omissis)

Art. 28.
Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente.
(omissis)

Art. 29.
Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
(omissis)

Art. 30.
Tutela degli interessi finanziari comunitari.
(omissis)

Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

(omissis)

Allegato B
Articolo 1, comma 1 e 3

98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, dalle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - semi di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.

Allegato C
(Articolo 3)

(omissis)